



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

# Composizione della crisi da sovraindebitamento

## Il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel sovraindebitamento

**Avv. Francesca Monica Cocco**

---

15 novembre 2021



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

## Premessa

La disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotta, quasi en passant, da una ventina di articoli all'interno di una **legge formalmente dedicata al contrasto all'usura e all'estorsione** (Legge n. 3/2012), ha costituito in realtà una **rivoluzione copernicana** nel nostro ordinamento.

Con la Legge n. 3/2012, difatti, nasceva **formale rimedio all'insolvenza civile**, in senso concorsuale, in parallelo con i rimedi all'insolvenza commerciale di cui alla legge fallimentare.

Si suol dire che la Legge n. 3/2012 abbia inteso colmare il vuoto legislativo scaturito dalla riforma del 2006, che aveva introdotto, a favore del fallito persona fisica, la possibilità dell'esdebitazione (artt. 142 e segg. L.F.); **lasciando esclusa la possibilità, per i soggetti non fallibili, di accedere all'esdebitazione.**

---



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

## Premessa

E pertanto, al fine di sanare questa disparità di trattamento tra i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge fallimentare (insolventi commerciali) ed i soggetti esclusi da tale ambito di applicazione (insolventi civili, o soggetti sotto soglia, o soggetti c.d. non fallibili), è stato introdotto nell'ordinamento il rimedio giudiziale per la composizione della crisi dei soggetti c.d. non fallibili, attraverso la Legge n. 3/2012, **con la correlata possibilità di accedere all'esdebitazione.**

E' facile immaginare come **l'alveo dei debiti tributari e contributivi** costituisca, assai spesso, larga parte dell'indebitamento (passivo); ancor più spesso la fattibilità della procedura è strettamente dipendente proprio dalla sorte di tali debiti:

**dalla possibilità di dilazionarli, o meno**  
**dalla possibilità di falciarli, o meno.**

---



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI



## Anticipazione delle conclusioni sui crediti tributari e contributivi

Ad oggi, nella composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla L. n. 3/2012, è possibile prevedere che i crediti tributari e contributivi NON siano soddisfatti integralmente,

Allorquando

ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall'OCC.

(art. 7, comma 1, periodo 2, L. n. 3/2012)

---



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
di MILANO

## Anticipazione delle conclusioni si Iva e ritenute operate e non versate

Ad oggi, nella composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla L. n. 3/2012, come novellata dalla L. n. 176/2020 (entrata in vigore il 25.12.2020), è possibile prevedere che i crediti relativi ad Iva e ritenute operate e non versate NON siano soddisfatti integralmente,

Allorquando

ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall'OCC.  
(abolizione dell'art. 7, comma 1, periodo 3, L. n. 3/2012)

---



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Premessa



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

Qui di seguito l'iter storico-normativo.

---

## Trattamento dei crediti tributari e contributivi nelle procedure concorsuali maggiori

La riforma del 2006 della legge fallimentare aveva introdotto l'art. 182 ter "Transazione fiscale", in base al quale era possibile soddisfare parzialmente e dilazionare il pagamento dei crediti tributari e contributivi, ad **ECCEZIONE dell'Iva e delle ritenute operate e non versate, per le quali era possibile SOLAMENTE la dilazione di pagamento.**

Ciò in virtù del fatto che l'Iva è un tributo risorsa propria dell'UE e quindi lo stato membro non poteva rinunziarvi.



## La giurisprudenza sotto il vigore del vecchio art. 182 ter L. F. “Transazione fiscale”

Poiché nel concordato preventivo vale il principio per cui i crediti privilegiati possono essere falcidiati, purché i rispettivi creditori siano soddisfatti in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria,  
molti tribunali – **in dispregio dell’art. 182 ter L.F.** – consentivano la falcidia altresì di Iva e ritenute  
Nell’ambito del solo concordato preventivo.

La Cassazione intervenne, con le note **sentenze gemelle** (nn. 22931 e 22932 del 2011), a **confermare l’infalciabilità** di Iva e ritenute operate e non versate **anche in caso di concordato preventivo non accompagnato da transazione fiscale** ai sensi del previgente art. 182 ter L.F.



# Sentenza Corte Costituzionale n. 225/2014

Anche la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione dell'illegittimità costituzionale del previgente art. 182 ter L.F., in virtù del divieto, fatto agli stati membri, di rinunciare in maniera indiscriminata all'esazione dell'Iva.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

## Sentenze di merito contrarie alle sentenze gemelle

**E' significativo osservare che nonostante le sentenze gemelle della Cassazione, molti tribunali di merito continuavano a disapplicare l'art. 182 ter L.F. ed a consentire la falcidia Iva e ritenute in materia concorsuale.**

Inter alia, si segnalano: Tribunale di Varese, 30 giugno 2012; Tribunale di Como, 29 gennaio 2013; Tribunale di Cosenza 29 maggio 2013; Corte di Appello di Genova, 7 luglio 2013; Tribunale di Campobasso, 31 luglio 2013; Tribunale di Busto Arsizio, 7 ottobre 2013; Tribunale di Sondrio 12 ottobre 2013; Tribunale di La Spezia, 24 ottobre 2013; Corte di Appello di Venezia, 7 maggio 2013 e 23 dicembre 2013; Tribunale di Ascoli Piceno, 14 marzo 2014; Tribunale di Bari, 3 luglio 2014; Tribunale di Benevento, 25 settembre 2014; Tribunale di Rimini 8 ottobre 2014; Tribunale di Udine ordinanza 30 ottobre 2014 che ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE; Tribunale di Perugia 28 marzo 2015; tutte reperibili su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).



## Motivazioni adottate dalla giurisprudenza di merito che consentiva la falcidia nel concordato

- 1) L'istituto della transazione fiscale è di natura **facoltativa** e non obbligatoria. Pertanto il debitore può accedere al concordato preventivo anche senza formalmente accedere alla transazione fiscale.
- 2) Il divieto di falcidia Iva è stabilito solo nell'art. 182 ter "Transazione fiscale" e **non può essere applicato per analogia** all'art. 160 del concordato preventivo.
- 3) Il concordato preventivo prevede espressamente la possibilità di falcidia dei crediti privilegiati, purché vantaggiosa rispetto all'**alternativa liquidatoria**.



## Sentenza Corte di Giustizia 7 aprile 2016

Su impulso del Tribunale di Udine,  
la Corte di Giustizia dell'Unione Europea  
emana la sentenza che stabilisce che lo stato membro – nell'ambito di  
una procedura concorsuale –  
**può rinunciare a parte del credito Iva,**  
purché ricorrano determinate condizioni  
(vantaggio rispetto all'alternativa liquidatoria, attestazione, soglie di  
voto, facoltà di opposizione del creditore, possibilità di impugnazione  
dell'eventuale omologa).

### ***SENTENZA SPARTIACQUE***



# Giurisprudenza a seguito della sentenza Corte di Giustizia 7.4.2016

I tribunali di merito  
(che già in precedenza avevano in parte sostenuto la possibilità della  
falcidia Iva nel solo concordato preventivo),  
forti di questa sentenza,  
hanno ammesso *tout court* la possibilità di falcidia Iva, sostenendo che  
**il principio di diritto**  
pronunciato dalla Corte di Giustizia UE  
fosse direttamente applicabile in Italia  
(con modalità ***self executive***),  
anche se l'art. 182 ter L.F. non era ancora stato modificato

(Inter alia, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17.02.2016,  
Tribunale di Livorno del 13.04.2016, Corte di Appello di L'Aquila del  
30.09.2016)

# Riforma dell'art. 182 ter I. fall. nel 2017

## Dalla Transazione fiscale al Trattamento dei crediti tributari e contributivi

La sentenza della Corte di Giustizia è del 7 aprile del 2016.

A dicembre 2016 viene emanata la **Legge di Bilancio 2017**,  
**in seno alla quale viene abolito il vecchio art. 182 ter**  
**“Transazione fiscale” e viene introdotto il nuovo art. 182 ter**  
**“Trattamento dei crediti fiscali e contributivi”,**  
in vigore dal 1° gennaio 2017.

Il nuovo art. 182 ter sancisce la **possibilità di pagamento parziale**  
**e di dilazione anche per Iva**  
**e ritenute operate e non versate,**  
purchè la soddisfazione sia superiore a quanto realizzabile in caso di  
alternativa liquidatoria.

# Riforma dell'art. 182 ter L.F. nel 2017

## Dalla Transazione fiscale al Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Il nuovo art. 182 ter sancisce la **possibilità di pagamento parziale e di dilazione anche per Iva e ritenute operate e non versate**, purchè la soddisfazione sia superiore a quanto realizzabile in caso di alternativa liquidatoria.

Il nuovo art. 182 ter sancisce altresì **l'obbligo** di passare attraverso questo istituto in caso di presenza di crediti tributari e contributivi.  
Concordato preventivo: la transazione accompagna la domanda di concordato

Accordi di ristrutturazione: la transazione ha autonomia negoziale propria



## Cassazione SSUU n. 26988/2016 Cassazione SSUU n. 760/2017

A questo punto, in Italia, interviene anche la Cassazione.

La nota sentenza della Cassazione n. 26988/2016,  
**che finalmente ammette la possibilità  
di falcidia Iva nel concordato preventivo**  
(in contrasto con le precedenti sentenze gemelle),  
in realtà, pur essendo del 2016,  
è stata pubblicata in dicembre 2016, **a pochi giorni dall'entrata in  
vigore del nuovo art. 182 ter al 1° gennaio 2017.**

Mentre la sentenza n. 760/2017 è del 13 gennaio 2017 e pertanto  
ammette la falcidia dell'Iva

**GIA' sotto il vigore del nuovo art. 182 ter L.F.**



# Il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel sovraindebitamento (soggetti non fallibili)

Abbiamo ripercorso le vicende evolutive del trattamento dei crediti tributari e contributivi (ex transazione fiscale) nell'ambito di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione, attraverso la riforma del nuovo art. 182 ter L.F. in vigore dall'1.1.2017

E nel sovraindebitamento?



# Il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel sovraindebitamento (soggetti non fallibili)

La Legge n. 3 sul sovraindebitamento è del 2012 e pertanto essa riproduce fedelmente il vecchio art. 182 ter L.F. "Transazione fiscale", vigente all'epoca.

Pertanto l'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012, *nella sua prima formulazione*, prevedeva che il pagamento dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'Iva e delle ritenute operate e non versate **potesse essere dilazionato, ma mai falciato.**



## NOTA BENE

Il divieto di falcidia Iva e ritenute operate e non versate **si pone maggiormente nel caso dell'accordo con i creditori**, in quanto il **piano del consumatore** è dedicato alle persone fisiche che hanno contratto debiti esclusivamente per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale.

Mentre con riguardo alla **liquidazione dei beni**, il tema della falcidia non si pone, in quanto – essendo assimilabile al fallimento quale *extrema ratio* – i debiti non hanno distinzione, se non in base delle cause legittime di prelazione.



## Disparità di trattamento tra soggetti fallibili e soggetti non fallibili (sotto soglia fallimentare)

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017,  
mentre il nuovo art. 182 ter L.F. entrava in vigore,  
l'art. 7 comma 1 della L. n. 3/2012 **restava invariato.**

E pertanto, mentre i soggetti fallibili potevano, nell'ambito di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione, accedere alla falcidia di Iva e ritenute operate e non versate,  
**i soggetti sotto soglia fallimentare,**  
assoggettati al sovraindebitamento,  
**dovevano soddisfare integralmente l'ente impositore.**



## Disparità di trattamento tra soggetti fallibili e soggetti non fallibili (sotto soglia fallimentare)

Si era creata inoltre una disparità di trattamento anche nell'alveo stesso dei soggetti non fallibili.

E difatti **l'imprenditore agricolo**, oltre che accedere alla composizione della crisi per **sovraindebitamento** (Legge n. 3/2012), può accedere altresì **all'accordo di ristrutturazione** ex art. 182 bis L.F. e conseguentemente al nuovo art. 182 ter (D.L. n. 98/2011).

In guisa che l'imprenditore agricolo poteva – a differenza degli altri soggetti che accedono al sovraindebitamento – beneficiare della falcidia Iva e ritenute nell'ambito della legge fallimentare (ovvero ai sensi degli artt. 182 bis e ter l.fall.)



## Disparità di trattamento tra soggetti fallibili e soggetti non fallibili (sotto soglia fallimentare)

E' singolare che,  
nonostante i principi enunciati  
dalla Legge Delega n. 155/2017 (c.d. riforma Rordorf) e  
nonostante le bozze diffuse del nuovo  
Codice della crisi e dell'insolvenza (di seguito "CCII"),  
L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 16/E/2018**,  
aveva chiarito che il vento della riforma del nuovo art. 182 ter, di cui  
alla legge di Bilancio 2017, **non mutava le regole scritte in  
relazione alla composizione della crisi da sovraindebitamento**,  
in ossequio al dettato letterale dell'art. 7 comma 1 terzo periodo L. n.  
3/2012.



# Legge n. 3/2012

## Trattamento dei crediti tributari e contributivi

All'interno della L. n. 3/2012 previgente,  
la prima norma ad occuparsi di crediti tributari e contributivi, o meglio  
di Iva e ritenute operate e non versate, è

### **l'art. 7, comma 1, periodo 3.**

L'art. 7 è dedicato formalmente ai presupposti di ammissibilità comuni  
all'accordo con i creditori ed al piano del consumatore.

Lo stesso principio di cui all'art. 7 comma 1 periodo 3 veniva poi  
richiamato

dall'art. 12 comma 2,  
dall'art. 12 comma 4,  
dall'art. 12 bis comma 3,  
dall'art. 12 ter comma 4,  
dall'art. 13 comma 3.



# Legge n. 3/2012

## Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **REGOLA GENERALE:**

**I crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca debbono essere soddisfatti integralmente.**

Questa regola generale vale per tutti i crediti assistiti da causa legittima di prelazione (privilegio generale, privilegio speciale, pegno e ipoteca),

ivi compresi i crediti tributari e contributivi





Legge n. 3/2012  
Trattamento dei crediti tributari e contributivi

**PRIMA MACRO ECCEZIONE:**

**I crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono  
NON essere soddisfatti integralmente, allorchè**

ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella  
realizzabile in caso di liquidazione

*(vantaggio per il creditore  
rispetto all'alternativa liquidatoria)*

(art. 7, comma 1, periodo 2, L. n. 3/2012)



# Legge n. 3/2012

## Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **PRIMA MACRO ECCEZIONE:**

I crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono NON essere soddisfatti integralmente, allorquando l'alternativa liquidatoria non sia affatto vantaggiosa per il creditore, per incapienza del possibile ricavato del bene o del diritto (su cui insiste la causa di prelazione) in caso di liquidazione, rispetto al credito vantato.

Nota bene: nell'alveo dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono esserci anche quelli tributari e contributivi.



# Legge n. 3/2012

## Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **PRIMA MACRO ECCEZIONE:**

L'attestazione circa l'incapienza del bene o del diritto in caso di liquidazione (pur invocata dal debitore) **rientra nelle funzioni del gestore OCC,** che deve inserirla nella sua Relazione.

(art. 7, comma 1, periodo 2, L. n. 3/2012)



# Legge n. 3/2012

## Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **SECONDA MACRO ECCEZIONE:**

L'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012, previgente, *nella sua prima formulazione*, **escludeva** dall'alveo dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca **in ogni caso:**

**- i tributi costituenti risorse proprie dell'U.E.**

**- Iva**

**- Ritenute operate e non versate**

che, a prescindere da qualunque valutazione rispetto all'alternativa liquidatoria, non potevano mai essere falciati, ma solo dilazionati.

(art. 7, comma 1, periodo 3, L. n. 3/2012 previgente)



# Legge n. 3/2012

## Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **SECONDA MACRO ECCEZIONE:**

E' evidente dunque che l'art. 7 comma 1 periodo 3 della L. n. 3/2012 **previgente** richiamava esattamente il vecchio art. 182 ter "Transazione fiscale", nella versione previgente all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017 (1° gennaio 2017).



# Legge n. 3/2012

## Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **DIFFERENZE TRA:**

- IMPIANTO NORMATIVO ART. 7 COMMA 1**
- IMPIANTO NORMATIVO NUOVO ART. 182 TER**

L'art. 182 ter L.F. oggi in vigore disciplina in maniera specifica le due categorie dei tributi tributari e contributivi (anche nel titolo) e stabilisce chiaramente, per entrambe le categorie, la possibilità di pagamento non integrale, subordinatamente al minor vantaggio – per entrambi gli enti impositori – dell'alternativa liquidatoria, **omettendo qualunque disposizione diversa per iva e ritenute.**



# Legge n. 3/2012

## Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **DIFFERENZE TRA:**

- IMPIANTO NORMATIVO ART. 7 COMMA 1**
- IMPIANTO NORMATIVO NUOVO ART. 182 TER**

L'art. 7 comma 1 periodo 2 L. n. 3/2012 NON contempla in maniera specifica i crediti tributari e contributivi.

Esso stabilisce, in via generale, che tutti i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono NON essere soddisfatti integralmente, solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

(art. 7, comma 1, periodo 2, L. n. 3/2012)



# Legge n. 3/2012

## Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **DIFFERENZE TRA:**

- IMPIANTO NORMATIVO ART. 7 COMMA 1**
- IMPIANTO NORMATIVO NUOVO ART. 182 TER**

L'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012 **previgente**, *nella sua prima formulazione*, imponeva l'esclusione in ogni caso:

- dei tributi costituenti risorse proprie dell'U.E.
- Dell'Iva
- Delle ritenute operate e non versate

che, a prescindere da qualunque valutazione rispetto all'alternativa liquidatoria, non potevano mai essere falcidiati, ma solo dilazionati.

(art. 7, comma 1, periodo 3, L. n. 3/2012 prevalente)





# Legge n. 3/2012

## Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **CREDITI TRIBUTARI NON FALCIDIABILI NEL SOVRAINDEBITAMENTO**

Dunque, (art. 7, comma 1, periodo 3, L. n. 3/2012 previgente) gli unici crediti NON falcidiabili nel sovraindebitamento erano:

- i tributi costituenti risorse proprie dell'U.E.
- Iva
- Ritenute operate e non versate

che, a prescindere da qualunque valutazione rispetto all'alternativa liquidatoria, non potevano mai essere falcidiati, ma solo dilazionati.



Legge n. 3/2012  
Trattamento dei crediti tributari e contributivi

**CREDITI TRIBUTARI NON FALCIDIABILI  
NEL SOVRAINDEBITAMENTO**

**e differenza con il nuovo art. 182 ter**

Nel nuovo art. 182 ter L.F. tutti i crediti tributari e contributivi possono essere falcidiati (Iva e ritenute compresi), purché sia attestata l'incapienza dei beni sui quali sussiste la causa legittima di prelazione

Nell'art. 7 comma 1 periodo 3 *prima formulazione* tutti i crediti prelatizi (tributari, contributivi e di altra origine) potevano essere falcidiati, fatta ECCEZIONE per Iva e ritenute operate e non versate, che potevano essere solo oggetto di dilazione.



# Legge n. 3/2012

## Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **DISPARITA' DI TRATTAMENTO**

Si assisteva pertanto ad una macroscopica disparità di trattamento tra l'insolvente commerciale (soggetto sopra soglia fallimentare) e l'insolvente civile (soggetto sotto soglia fallimentare).

Una società in concordato può stralciare il debito Iva, un imprenditore sotto soglia... NON poteva (sotto il vigore della vecchia formulazione dell'art. 7, comma 1, periodo 3, L. n. 3/2012).



# Legge n. 3/2012

## Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **I CREDITI CONTRIBUTIVI**

L'art. 7 comma 1 non distingue tra crediti tributari, contributivi e di altra origine.

I crediti contributivi NON godono di trattamento separato.



# Legge n. 3/2012

## Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **I CREDITI CONTRIBUTIVI**

**I crediti contributivi** nel sovraindebitamento seguono le stesse sorti degli altri crediti prelatizi (muniti di privilegio, pegno e ipoteca) e **sono falcidiabili** allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione (c.d. seconda macro eccezione)



Legge n. 3/2012  
Trattamento dei crediti tributari e contributivi

**CREDITI DI TITOLARITA'  
DEGLI ENTI LOCALI**

**Nuovo art. 182 ter L.F.**

La disciplina della transazione fiscale  
si applica unicamente ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali;  
pertanto, rimangono esclusi  
i tributi di titolarità degli enti locali,  
la cui gestione NON è affidata alle agenzie fiscali.



Legge n. 3/2012  
Trattamento dei crediti tributari e contributivi

**CREDITI DI TITOLARITA'  
DEGLI ENTI LOCALI**

**Nuovo art. 182 ter L.F.**

Pertanto, nella transazione fiscale,  
i tributi di titolarità degli enti locali,  
la cui gestione non sia affidata alle agenzie fiscali,  
sono soggetti alla falcidia ordinaria prevista  
dalla disciplina concorsuale



# Legge n. 3/2012

## Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **CREDITI DI TITOLARITA' DEGLI ENTI LOCALI**

#### **Sovraindebitamento**

Tutti i tributi di titolarità degli enti locali, indipendentemente dal fatto che la gestione sia o non sia affidata alle agenzie fiscali, Seguono le regole generali dell'art. 7 comma 1 e pertanto, se ad esempio sono prelatizi, possono essere soddisfatti non integralmente, allorquando sia assicurato il pagamento in misura non inferiore in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa legittima di prelazione.





# Giurisprudenza in materia di sovraindebitamento

Abbiamo visto, dunque, come in base al nuovo art. 182 ter,  
in vigore dall'1.1.2017,  
sia divenuto possibile, nelle procedure concorsuali,  
falcidiare Iva e ritenute.

Tuttavia, l'art. 7 comma 1 periodo 3, era rimasto invariato, per cui  
NON era possibile falcidiare Iva e ritenute.

Come si era orientata la giurisprudenza,  
a fronte di questa disparità di trattamento?



# Giurisprudenza in materia di sovraindebitamento

La maggioranza dei tribunali applicava letteralmente la norma dell'art. 7 comma 1 periodo 3, **vietando** così la falcidia di Iva e ritenute operate e non versate nel sovraindebitamento.

Purtuttavia, qualche Tribunale si era espresso in maniera contraria, disapplicando la norma.

(Tribunale di Pistoia 26.04.2017, Tribunale di Torino 7.08.2017, Tribunale di Pescara 22.10.2017, Tribunale di La Spezia 10.09.2018), **hanno consentito** la falcidia di Iva e ritenute operate e non versate anche nel sovraindebitamento).



## Motivazioni adottate per la disapplicazione dell'art. 7 comma 1 terzo periodo

- 1) Applicazione in modalità self executive del principio di diritto enunciato dalla **Corte di Giustizia** del 7 aprile 2016
- 2) Riforma del nuovo art. 182 ter L.F., applicabile per analogia alle procedure da sovraindebitamento, in quanto queste ultime sono anch'esse da considerarsi quali **procedure concorsuali, sebbene minori.**
- 3) Necessità di evitare la **disparità di trattamento**, che violava l'art. 3 della Costituzione



## Tribunale di Udine del 14.05.2018: rimessione alla Corte Costituzionale

Con ordinanza del 14 maggio 2018, il **Tribunale di Udine** ha rimesso alla **Corte Costituzionale** il giudizio di **legittimità dell'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012**, per violazione dell'art. 3 (principio di uguaglianza) e art. 97 (buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione.



## Motivazioni adottate dal Tribunale di Udine

- 1) Ai soggetti rientranti nell'art. 1 L.F. (soggetti fallibili) è consentito prevedere il pagamento non integrale dei crediti privilegiati, ivi compresi i crediti Iva e per ritenute operate e non versate (concordato preventivo + accordo di ristrutturazione)
- 2) Il suddetto principio – purché rispetti il criterio del vantaggio rispetto all'alternativa liquidatoria, opportunamente attestato – è ormai comune a tutte le procedure concorsuali
- 3) Si è determinata una disparità di trattamento (art. 3 Costituzione) rispetto ai soggetti sotto soglia che accedono al sovraindebitamento (esclusa liquidazione del patrimonio)
- 4) Si impedisce alla p.a. di esprimere un voto e/o fare opposizione al fine di valutare il vantaggio della proposta del sovraindebitato rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 97 Costituzione).



# Corte Costituzionale n. 245/2019

Dunque, la **Corte Costituzionale**, adita dal Tribunale di Udine,  
con la sentenza n. 245/2019,

ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 7  
comma 1 periodo 3 della L. n. 3/2012, limitatamente alla  
locuzione «all'imposta sul valore aggiunto»** (e non anche  
alle ritenute, che non formavano oggetto della causa).



# Corte Costituzionale n. 245/2019

Veniva posta **fine alla disparità di trattamento** dei soggetti non fallibili (assoggettabili al sovraindebitamento) e i soggetti fallibili (assoggettati alla legge fallimentare), con riguardo alla possibilità di falciare Iva, avuto sempre riguardo all'alternativa liquidatoria.

Finalmente, a partire dal 29 novembre 2019 (data sentenza) **era divenuto possibile depositare** un accordo con i creditori, senza prevedere alcun trattamento differenziato a favore dell'ente, in merito all'Iva.



# Corte Costituzionale n. 245/2019

La Corte Costituzionale aveva riconosciuto che **non vi è motivo di trattare diversamente**, sotto questo profilo, **i debitori non fallibili** (legittimati ad avvalersi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento) e **i debitori fallibili** (legittimati ad avvalersi delle procedure concorsuali maggiori di cui alla legge fallimentare).

E ciò **a prescindere dalle dimensioni dell'attività esercitata** e dalla loro incidenza economica, trattandosi di elementi indifferenti rispetto all'obiettivo perseguito di superamento della crisi.





# Corte Costituzionale n. 245/2019

Pertanto, l'art. 7 comma 1 periodo 3 della Legge n. 3/2012, previgente, *nella sua prima formulazione*,

è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo:

- 1) vs l'art. 3 della Costituzione, **in violazione del principio di eguaglianza**, in quanto tratta in modo disuguale soggetti (fallibili e non fallibili) che si trovano in condizioni analoghe;
- 2) vs l'art. 97 della Costituzione, **in violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione**, in quanto priverebbe quest'ultima del potere di valutare autonomamente ed in concreto se la proposta sia vantaggiosa rispetto ad una ipotizzabile alternativa liquidatoria.



# Trattamento crediti tributari e contributivi

Abbiamo visto, dunque, come in base al nuovo art. 182 ter,  
in vigore dall'1.1.2017,  
sia divenuto possibile, nelle procedure concorsuali,  
falcidiare Iva e ritenute.

Abbiamo anche visto che l'art. 7 comma 1 periodo 3, era rimasto  
invariato, per cui NON era possibile falcidiare Iva e ritenute nel  
solo sovraindebitamento (disparità di trattamento).

Abbiamo anche visto che la Corte Costituzionale, con la sentenza  
n. 245/2019, aveva dichiarato dichiarato l'illegittimità  
costituzionale dell'art. 7 comma 1 terzo periodo della L. n.  
3/2012, *prima formulazione*.



# Il nuovo art. 7 comma 1 L. n. 3/2012

## **E il legislatore? Si è mosso con ritardo.**

Se il nuovo art. 182 ter l. fall. è entrato in vigore l'1.1.2017, consentendo la falcidia di Iva e ritenute nelle procedure concorsuali maggiori,

per il sovraindebitamento occorre attendere la fine del 2020.

E dunque, a 4 anni di distanza dal nuovo art. 182 ter, finalmente la L. n. 176 del 18 dicembre 2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020 (legge che ha convertito il D.L. n. 137/2020, c.d. Decreto Ristori)

## **ha definitivamente eliminato il periodo 3**

dell'art. 7 comma 1, L. n. 3/2012.

# Il nuovo art. 7 comma 1 L. n. 3/2012

È doveroso fare un “nota bene”.

L’art. 7, comma 1, periodo 3, della L. n. 3/2012 (che vietava la possibilità di falcidia di Iva e ritenute operate e non versate e che ad oggi non è più in vigore, consentendo dunque la predetta falcidia) **veniva richiamato da altri articoli successivi** nel corpo della L. n. 3/2012, cioè veniva richiamato: dall’art. 12, comma 2; dall’art. 12, comma 4; dall’art. 12 bis, comma 3; dall’art. 12 ter, comma 4; dall’art. 13, comma 3.

Ebbene, **la L. n. 176/2020, pur abrogando l’inciso di cui all’art. 7, comma 1, periodo 3, non interviene sugli articoli successivi** appena citati, che, dunque, sono rimasti invariati (fanno eccezione l’art. 12 bis, comma 3, che è stato in ogni caso riformulato e l’art. 13 comma 3, che è stato correttamente modificato espungendo la parte relativa ai “crediti di cui all’art. 7, comma 1, terzo periodo”).

**E pertanto, gli articoli successivi rimasti invariati** (che quindi non tengono conto dell’abrogazione del divieto di falcidia Iva di cui all’art. 7, comma 1, terzo periodo), **debbono logicamente essere interpretati alla luce di tale abrogazione**, pur essendo rimasto invariato il loro tenore letterale (o quanto meno essere interpretati con riferimento al mancato pagamento dell’importo, così come falcidiato, e non per l’intero).



# Il nuovo art. 7 comma 1 L. n. 3/2012

**Pertanto, dal 25 dicembre 2020, è possibile,  
anche nel sovraindebitamento,  
presentare un piano che prevede  
la falcidia dell'Iva e delle ritenute operate e non versate,  
purchè vi sia il vantaggio, per i creditori, rispetto alla liquidazione  
dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come  
attestato dall'O.C.C.**

grazie alla riforma della L. n. 176/2020, che ha espunto il  
periodo 3, dall'art. 7, comma 1, L. n. 3/2012.



# Il nuovo art. 7 comma 1 L. n. 3/2012

## **Evoluzione cronologica**

Fino al 29 novembre 2019 (data sentenza Corte Costituzionale n. 245/2019):

Divieto di falcidia Iva e ritenute nel sovraindebitamento

Dal 29 novembre 2019 al 25 dicembre 2020:

Possibilità di falcidia Iva e ritenute nel sovraindebitamento, in virtù della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 245 del 29 novembre 2019 della corte Costituzionale

Dal 25 dicembre 2020 al 16 maggio 2022 (CCII):

Possibilità di falcidia Iva e ritenute nel sovraindebitamento, in virtù della riforma della L. n. 176/2020 (modifica dell'art. 7 comma 1, . N. 3/2012)



# Quale futuro?

A questo punto, non resta che da vedere quale sarà il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel sovraindebitamento,  
**a partire dal 16 maggio 2022,  
con l'entrata in vigore del CCII.**



## Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Con il D. Lgs. n. 14/2019 è stato emanato il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Tale Codice **manderà in soffitta**  
**sia la legge fallimentare** (R.D. n. 267/1942 e successive novelle),  
**sia la legge sul sovraindebitamento**  
(L. n. 3/2012 e successive novelle).

A partire quindi dal 16 maggio 2022 (data entrata in vigore) avremo un **Codice unico** che **tratterà complessivamente la materia concorsuale e liquidatoria sia per i soggetti sopra soglia, sia per i soggetti sotto soglia.**



## Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Con il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza  
Sono state introdotte molte novità  
anche in tema di sovraindebitamento.

Tra queste novità,  
c'è la **definitiva possibilità per il sovraindebitato** che accede al  
concordato minore (ex accordo con i creditori)  
ed al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore  
(ex piano del consumatore)  
**di falciare l'Iva e  
ritenute operate e non versate.**



CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

D. Lgs. n. 14/2019

## **Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi**

Analisi del trattamento  
dei crediti tributari e previdenziali  
nel sovraindebitamento

**a partire dalla data del 16 maggio 2022**

(allorquando entra in vigore il nuovo  
Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019,  
a seguito dell'ultimo rinvio disposto dal D.L. n. 118/2021, convertito,  
con modificazioni, dalla L. n. 147/2021)



CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

D. Lgs. n. 14/2019

## **Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi**

### **IMPIANTO NORMATIVO CCII**

Nel CCII **manca una disposizione simile all'art. 7 L. 3/2012**,  
che disciplina i presupposti di ammissibilità comuni  
al piano del consumatore ed all'accordo con i creditori,  
laddove veniva sancita, nella sua prima formulazione, il divieto di  
falcidiabilità  
per Iva e ritenute operate e non versate.

I due nuovi istituti (ristrutturazione dei debiti del consumatore e  
concordato minore) vengono trattati del tutto separatamente.



CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza  
D. Lgs. n. 14/2019

## Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### NOTA BENE

La questione del divieto di falcidia Iva e ritenute operate e non versate si pone solamente nel caso del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore e e **NON nel caso della liquidazione del patrimonio**

Difatti, la liquidazione del patrimonio è considerata *extrema ratio*, e quindi con essa il debitore non può fare altro che mettere a disposizione tutto il patrimonio per il miglior soddisfacimento dei creditori, quale esso risulti (come per il fallimento).



## Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (artt. 67 e seguenti CCII)**

Viene definitivamente abrogata la disposizione secondo cui, in ogni caso, per Iva e ritenute operate e non versate è prevista esclusivamente la dilazione e non la falcidia (di cui all'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012).

Per cui all'art. 67 comma 4 CCII si legge semplicemente che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti NON integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dal Gestore OCC.

**Nessuna eccezione più ricorre per Iva e ritenute.**



CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza  
D. Lgs. n. 14/2019

## Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (artt. 67 e seguenti CCII)**

L'art. 70 comma 7 CCII stabilisce semplicemente che **il giudice omologa il piano**, dopo averne verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica.

Viene dunque abrogata la verifica, da parte del Giudice, dell'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento di Iva e ritenute operate e non versate (di cui all'art. 12 bis comma 3 L. n. 3/2012).



CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

D. Lgs. n. 14/2019

## Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (artt. 67 e seguenti CCII)**

L'art. 72 comma 1 CCII stabilisce semplicemente che **il giudice revoca l'omologazione del piano**, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Viene dunque abrogata la revoca dell'omologazione del piano in caso di mancato integrale pagamento di Iva e ritenute operate e non versate (di cui all'art. 12 ter comma 4 L. n. 3/2012).



CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza  
D. Lgs. n. 14/2019

## Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### **CONCORDATO MINORE (artt. 74 e seguenti CCII)**

Viene definitivamente abrogata la disposizione secondo cui, in ogni caso, per Iva e ritenute operate e non versate è prevista esclusivamente la dilazione e non la falcidia (di cui all'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012).

Per cui all'art. 75 comma 2 CCII si legge semplicemente che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti NON integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dal Gestore OCC.

**Nessuna eccezione più ricorre per Iva e ritenute.**



CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza  
D. Lgs. n. 14/2019

## Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### CONCORDATO MINORE (artt. 74 e seguenti CCII)

L'art. 74 comma 3 CCII stabilisce che **la proposta di concordato minore può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti** attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione del debitore in classi.

Non vi è alcun riferimento alla disposizione secondo cui, in ogni caso, per Iva e ritenute operate e non versate è prevista esclusivamente la dilazione e non la falcidia (di cui all'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012).



CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza  
D. Lgs. n. 14/2019

## Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### CONCORDATO MINORE (artt. 74 e seguenti CCII)

L'art. 82 comma 1 CCII stabilisce semplicemente che **il giudice revoca l'omologazione del piano concordatario**, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Viene dunque abrogata la revoca dell'omologazione del piano concordatario in caso di mancato integrale pagamento di Iva e ritenute operate e non versate (di cui all'art. 12 comma 4 L. n. 3/2012).



CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

D. Lgs. n. 14/2019

## Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### CONCORDATO MINORE (artt. 74 e seguenti CCII)

L'art. 80 comma 1 CCII stabilisce semplicemente che **il giudice omologa il concordato minore**, dopo aver verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano concordatario e il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Viene dunque abrogata la verifica, da parte del Giudice, dell'idoneità del piano concordatario ad assicurare l'integrale pagamento di Iva e ritenute operate e non versate (di cui all'art. 12 comma 2 L. n. 3/2012).



CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza  
D. Lgs. n. 14/2019

## Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### CONCLUSIONI (dal 16 maggio 2022)

Con riguardo al tema generale del trattamento dei crediti tributari e contributivi  
nelle procedure per sovraindebitamento,  
come disciplinato da nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza,  
si può così concludere:



# CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

D. Lgs. n. 14/2019

## Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### CONCLUSIONI (dal 16 maggio 2022)

- 1) I crediti tributari e contributivi (ivi compresi Iva e ritenute operate e non versate)** non trovano nessun trattamento differenziato rispetto agli altri crediti; essi seguono le sorti generali a seconda del loro grado. Qualora assistiti da causa legittima di prelazione (privilegio, pegno o ipoteca) possono subire falcidia (ivi compresi Iva e ritenute operate e non versate) allorquando la liquidazione dei beni o dei diritti su cui insiste la causa di prelazione, costituisca un'alternativa meno vantaggiosa per l'ente creditore.
- 2) Scompare definitivamente il divieto di falcidia per iva e ritenute operate e non versate nel sovraindebitamento** (più precisamente nel concordato minore e nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore)



# CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

## Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

### CONCLUSIONI (dal 16 maggio 2022)

**3) I crediti contributivi** non trovano nessun trattamento differenziato rispetto agli altri crediti; essi seguono le sorti generali a seconda del loro grado. Qualora assistiti da causa legittima di prelazione (privilegio, pegno o ipoteca) possono subire falcidia (ivi compresi Iva e ritenute operate e non versate) allorquando la liquidazione dei beni o dei diritti su cui insiste la causa di prelazione, costituisca un'alternativa meno vantaggiosa per l'ente creditore.



Grazie per l'attenzione.

Avv. Francesca Monica Cocco

[www.coccostudiolegale.it](http://www.coccostudiolegale.it)



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO